

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 01 luglio 2016 n. 175

OGGETTO: GEOPLAN S.R.L.. CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO PER LA REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA PROFESSIONALE

L'anno **duemilasedici** il giorno **01** del mese di **luglio** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr.Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1 Sig.	D'ANCHINI	Tommaso
2 Sig.	DE IURE	Domenico
3 Sig.	MENICUCCI	Luigi
4 Sig.ra	SCHIAZZA	Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 28.6.2016 a firma del responsabile della ditta GEOPLAN s.r.l. con sede in Conegliano (TV) Via San Giuseppe n.38/G, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.18989 in

data 29.6.2016, intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione di cartografie professionali dal seguente contenuto:

- Pianta professionale del Comune di Ortona in scala e a colori;
- Stradario completo del territorio;
- Numeri telefonici ed indirizzi di pubblica utilità
- Informazioni inerenti il, Comune di Ortona corredate da fotografie;

opere disegnate da cartografi professionisti sulla base di rilievi aerofotogrammetrici (CTR), dai dettagli che consentono di individuare, oltre alla completa viabilità, anche ogni singolo edificio, i parcheggi, le strutture sportive, le aree verdi, le zone pedonali, le piste ciclabili nonché evidenziare gli uffici pubblici i musei, i teatri e tutte le strutture di pubblico interesse;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio valore scientifico, culturale e di promozione del territorio;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.";

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita "in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione";

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: "di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

RILEVATO che già in passato detta attività era stata svolta dalla società, collegata ad altre che operano in campo mondiale da oltre 50 anni; con estrema soddisfazione dell'Ente;

RITENUTO che la richiesta si sostanzia nel concedere il patrocinio non oneroso dell'Ente a fronte della fornitura di:

- n.2.000 copie tascabili;
- n.20 poster plastificati;
- n.10 poster plastificati rigidi da collocarsi all'interno di taluni edifici comunali da stabilirsi;

senza alcun costo per l'Ente stesso;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione scientifica, culturale e di promozione del territorio;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio non oneroso alla GEOPLAN S.R.L.;

VISTO il parere favorevole reso dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per quanto esposto nella premessa della presente deliberazione, costituente motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90:

- 1)- Di aderire alla richiesta formulata dalla GEOPLAN S.R.L. con sede in Conegliano (TV), Via San Giuseppe n.38/G, per la realizzazione di cartografia aggiornata del territorio del Comune di Ortona, concedendo il proprio patrocinio;
- 2)- dare atto che:
- a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore delle attività per le quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;
- b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;
- c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione:
- d)- resta in ogni caso in capo alla GEOPLAN S.R.L. l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dei quanto in premessa;

- i poster plastificati, che dovranno collocare:	o essere forniti dalla socie	tà in numero di dieci, verranno fatti
a)- all'ingresso della Casa Comunale	2;	
b)- presso i corridoi dell'Ufficio Ana	agrafe;	
c)- presso i corridoi dell'Ufficio Tec	nico;	
d)- nell'atrio del Comando Polizia M	Iunicipale;	
e)- nell'atrio dell'Ufficio Informagio	ovani;	
f)- nell'atrio della biblioteca comuna	ale;	
g)- nell'Ufficio Turismo e Sport;		
h)- nell'Ufficio dello I.A.T.		
i)- nell'atrio del palazzetto dello spor	rt di Via Giovanni XXIII	
l)- nell'atrio dello stadio comunale.		
Il presente provvedimento non comp	oorta oneri di spesa per l'En	nte.
associazione, cointeressenza, corresp	ponsabilità, fra il Comune	le qualsiasi altro rapporto di società di Ortona e la GEOPLAN S.R.L., di auto responsabile delle obbligazioni
La Giunta comunale, con separata vo presente deliberazione immediatame approvato con D.Lgs. 18.08.2000, no	ente eseguibile ai sensi dell	•
IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI	IL PRESIDENTE F.to V. d'OTTAVIO	L'ASSESSORE ANZIANO F.to L: MENICUCCI
La presente deliberazione è stata p www.comune.ortona.chieti.it – e vi i Ortona, 08-07-2016		io on line del Comune di Ortona – e consecutivi.
		IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI
La suestesa deliberazione è stata dichiar	rata immediatamente eseguib	ile.
Ortona, 08-07-2016		
		IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI

3)- dare atto altresì che: